



# Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

ROMA

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 22 dicembre 2022, n. 395, di ripartizione delle materie fra le sezioni esterne per l'anno 2023;

Tenuto conto, al fine di assicurare un equilibrato riparto tra le sezioni, del carico complessivo dei ricorsi pendenti e di quelli dalle stesse introitati nell'anno 2023, della complessità del contenzioso, nonché del rito (ordinario o abbreviato) applicabile alla singola controversia;

Considerata la necessità - per garantire una maggiore celerità nella decisione delle controversie, evitando rinvii resisi necessari per la pendenza, in altra sezione, di ricorsi presupposti - che la redistribuzione delle materie tra le sezioni avvenga trasferendo anche i ricorsi pendenti presso la sezione in precedenza competente, con esclusione delle sole controversie per le quali sia stata fissata la data della prossima udienza;

Visto il Codice del processo amministrativo;

Sentiti i Presidenti delle sezioni esterne;

DECRETA

Art. 1

Per l'anno 2024 i ricorsi, ivi compresi i pendenti, ad esclusione di quelli per i quali sia stata fissata la data della prossima udienza, sono ripartiti fra le sezioni esterne del Tribunale nel modo seguente:

## SEZIONE PRIMA

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);
  - Agenzia per l'Italia digitale (AGID);
  - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
  - Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA);
  - Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
  - Avvocatura Generale dello Stato;
  - Camera dei deputati;
  - Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
  - Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE);
  - Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e Federazioni sportive;
  - Comitato Italiano Paralimpico e Federazioni sportive;
  - Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
  - Consiglio dei Ministri;
  - Consiglio della Magistratura Militare;
  - Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;
  - Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
  - Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali;
  - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
  - Consiglio Superiore della Magistratura;
  - Corte dei Conti;

- CISR, DIS, AISI, AISE;
  - Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
  - Ministero dell'Interno, ad esclusione dei ricorsi in materia di cittadinanza;
  - Ministero della Difesa;
  - Ministero della Giustizia, ad esclusione dei ricorsi avverso i provvedimenti assunti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
  - Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente ai ricorsi non attribuiti alla competenza di altre sezioni;
  - Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
  - Senato della Repubblica.
- B) Enti vigilati o controllati dalle amministrazioni sopra indicate o comunque operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse.
- C) Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. q), c.p.a.
- D) Professioni legali: avvocati e notai, compresi i ricorsi riguardanti gli esami di abilitazione e i concorsi di accesso.

#### SEZIONE SECONDA

- A) Ricorsi in materia urbanistica.
- B) Ricorsi in materia edilizia, ad esclusione di quelli riguardanti le procedure di condono concernenti il territorio di Roma Capitale.
- C) Ricorsi in materia elettorale. Referendum.
- D) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM);
  - Agenzia delle Entrate;
  - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
  - Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP);
  - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);
  - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
  - Province, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comuni e loro consorzi e unioni, enti vigilati o dipendenti, con esclusione dei ricorsi in materia di demanio;
  - Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP S.p.A.);
  - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
  - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS);
  - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con esclusione dei ricorsi relativi agli atti normativi e generali riguardanti l'attività del Gestore Servizi Energetici (G.S.E.);
  - Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - Ministero della Cultura;
  - Ministero del Turismo.
- E) Enti vigilati o controllati dalle amministrazioni sopra indicate o comunque operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse.
- F) Ricorsi in materia di equa riparazione (l. n. 89/2001).

#### SEZIONE TERZA

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
  - Associazione della Croce Rossa italiana (CRI);
  - Automobile Club d'Italia (ACI);
  - Autorità di regolazione dei Trasporti (ART);
  - Aziende sanitarie locali;
  - Banca d'Italia;
  - Gestore servizi energetici (GSE S.p.a.), ad esclusione dei ricorsi relativi agli interventi di



- efficienza energetica (certificati bianchi);
  - Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
  - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
  - Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica, limitatamente ai ricorsi relativi agli atti normativi e generali riguardanti l'attività del Gestore Servizi Energetici (G.S.E.) ed esclusi quelli relativi agli interventi di efficienza energetica;
  - Ministero della Salute;
  - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente ai ricorsi avverso i provvedimenti del Dipartimento per la mobilità sostenibile e del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali;
  - Ministero dell' Istruzione e del Merito, ad eccezione dei ricorsi in materia di "sostegno";
  - Ministero dell' Università e della Ricerca, ad esclusione dei corsi di specializzazione per le attività di "sostegno";
  - Regioni, limitatamente ai ricorsi in materia di sanità.
- B) Enti vigilati o controllati dalle amministrazioni sopra indicate o comunque operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse.
- C) Controversie in materia di energia, ivi comprese quelle di cui all'articolo 119, comma 1, lettere l) e m-septies) c.p.a., ad esclusione di quelle attribuite alla competenza di altre sezioni.

#### SEZIONE QUARTA

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- ANAS S.p.a.;
  - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
  - Agenzia per la rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
  - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - Comitato interministeriale per il Made in Italy nel Mondo (CIMIM);
  - Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM)
  - Concessionari autostradali;
  - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);
  - Dipartimenti e uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresi quelli retti da Ministri senza portafoglio;
  - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
  - Guardia di Finanza;
  - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
  - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente ai ricorsi avverso gli atti del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici;
  - Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
  - Ministero dell' Istruzione e del Merito, limitatamente ai ricorsi in materia di "sostegno";
  - Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente ai corsi di specializzazione per le attività di "sostegno";
  - Poste Italiane S.p.A.;
  - RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
  - Roma Capitale, limitatamente ai ricorsi riguardanti le procedure di condono edilizio;
  - Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).
- B) Enti vigilati o controllati dalle amministrazioni sopra indicate o comunque operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse.

#### SEZIONE QUINTA

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia del Demanio;
  - Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
  - Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
  - Enti di previdenza ed assistenza;
  - Garante per la protezione dei dati personali (GPDP);
  - Gestore Servizi Energetici (G.S.E.), limitatamente ai ricorsi relativi agli interventi di efficienza energetica (certificati bianchi);
  - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
  - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, limitatamente ai ricorsi relativi agli atti normativi e generali riguardanti gli interventi di efficienza energetica;
  - Ministero della Giustizia, limitatamente ai ricorsi avverso i provvedimenti assunti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
  - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  - Ministero dell'Interno, limitatamente ai ricorsi in materia di cittadinanza;
  - Regioni, Enti, Aziende e uffici vigilati o dipendenti da essi, con esclusione dei ricorsi in materia di sanità;
  - Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
- B) Enti vigilati o controllati dalle amministrazioni sopra indicate o comunque operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse.
- C) Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. e), c.p.a.
- D) Professioni tecniche.
- E) Ricorsi in materia di demanio.
- F) Ricorsi in materia di impianti di telecomunicazioni.
- G) Ricorsi in materia di "quote latte".
- H) Ricorsi riguardanti le controversie in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica e assistenza alloggiativa.

#### Art. 2

Nel corso dell'anno è possibile derogare alle ripartizioni suddette in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi rientranti in materie assegnate a sezioni diverse.

#### Art. 3

Per le materie non previamente individuate, l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.

I ricorsi proposti avverso più atti la cui cognizione appartiene a sezioni diverse sono assegnati alla sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere prevalente nella controversia.

I ricorsi per revocazione e opposizione di terzo avverso sentenze del Tribunale sono assegnati alla sezione che ha pronunciato la sentenza stessa.

I ricorsi per l'ottemperanza sono assegnati alla sezione che ha pronunciato la sentenza di merito. Resta salva, in caso di conversione del rito, il riparto delle competenze tra le sezioni, di cui all'art. 1.

#### Art. 4

Ove si ravvisi, nel corso dell'anno, la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della delibera del C.P.G.A. del 18 gennaio 2013, si provvederà con apposito decreto.

#### Art. 5


Il presente decreto sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza ai Presidenti delle sezioni esterne.

Art. 6

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2024.

Roma, 14 dicembre 2023

IL PRESIDENTE  
Antonino Savo Amodio

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the printed name of the President.